



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990 n. 241)

Adottato con deliberazione n. 250/CP/54 del 24.5.1993
Esecutiva il 28.6.1993

Publicato dal 7.6.1993 al 23.6.1993
Ripubblicato dal 9.7.1993 al 24.7.1993

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
(Art. 12 Legge 7.8.1990 n. 241)

Art. 1 Generalità

Il presente regolamento, in esecuzione delle disposizioni dell'art.12 della legge 7.8.90 n.241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura a persone, enti ed organismi pubblici e privati per quanto attiene la cultura, lo sport, la scuola, l'artigianato, le attività produttive e sociali in genere.

Art. 2 Attività ammesse a contributo

2.1

Il Comune può contribuire economicamente ad attività svolte da Enti pubblici e privati, associazioni, comitati ed in genere da terzi le quali presentino carattere di pubblica utilità, contribuendo al miglioramento ed all'elevazione della vita comunitaria cittadina nella sue varie manifestazioni sociali, economiche culturali e sportive.

2.2

Il contributo può essere concesso per la complessiva attività annuale del richiedente oppure per singole iniziative. Chi richiede il contributo per la complessiva attività annuale non può richiederlo per iniziative singole già comprese in essa; analogamente chi ha ottenuto dal Comune contributi per singole iniziative non può ricomprendere queste nell'eventuale richiesta di contributo per la complessiva attività annuale.

2.3

L'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

2.4

In ogni caso nel rispetto del concetto di territorialità deve trattarsi di attività svolta a favore di cittadini di Castelfranco Veneto o comunque di diretto interesse per il Comune di Castelfranco V.to.

2.5

La priorità verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune, in forza della normativa vigente, ha competenza propria.

Art. 3 Forme di partecipazione economica del Comune

3.1

La partecipazione economica del Comune può avvenire mediante:
a) l'erogazione di una somma in denaro;

- b) la fornitura diretta di talune prestazioni sedi e/o servizi riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi in conformità alla normativa vigente;
- c) la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- d) la concessione di patrocinio con esonero a termini di regolamento dal pagamento dell'imposta di pubblicità per i relativi manifesti affissi direttamente.
- e) la concessione ed uso gratuito di suolo pubblico disciplinandone le relative modalità in relazione alle finalità della manifestazione.

3.2.

L'entità e il tipo del contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione, nonché all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

3.3

Non trattandosi di attività diretta del Comune, non è in tali casi applicabile la normativa in materia di servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 4 Domanda di contributo

4.1

Il soggetto che intende ottenere un contributo ai sensi dell'art.1 deve presentare domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo, al Sindaco, indicando:

- a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente la sua natura giuridica, la sede ed il numero di codice fiscale e partita IVA se posseduta;
- b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
- c) il numero dei soci regolarmente iscritti;
- d) atto di fondazione o statuto (per la prima volta);
- e) l'attività per la quale si chiede il contributo;
- f) il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- g) l'ammontare complessivo delle spese e delle entrate previste per l'attività a qualsiasi titolo (quote di soci biglietti di ingresso, contributi di sponsor, ricavi vari);
- h) le indicazioni di eventuali richieste di contributo rivolte ad altri soggetti o Enti;
- i) l'impegno a presentare, in caso di concessione del contributo e prima della sua erogazione, il rendiconto e la documentazione di cui all'art.6.

4.2.

Per le richieste di patrocinio, di doni di rappresentanza e di prestito di materiali è sufficiente la domanda con le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) e f).

4.3.

Il richiedente deve altresì presentare, nei casi previsti dalla legge il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva.

Art. 5 Modalità di concessione

5.1.

Il Consiglio Comunale adotta annualmente, su proposta della Giunta, un provvedimento quadro che fissa criteri e direttive per la successiva ripartizione dei contributi ordinari annuali da erogare alle associazioni ed ai soggetti operanti nei sinoli settori, per l'attività complessiva da essi svolta; nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo. La Giunta Comunale delibera la ripartizione dei contributi annuali sulla base delle domande pervenute.

5.2.

La concessione di contributi per singole iniziative o manifestazioni di particolare rilievo, non comprese nelle provvidenze di cui al comma precedente, avviene con deliberazione della Giunta comunale sulla base dei presenti criteri e di eventuali indirizzi programmatici all'uopo adottati dal Consiglio Comunale.

5.3.

Al fine di sostenere l'attività di associazioni enti e istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizione ovvero la realizzazione di iniziative e manifestazioni di rimarchevole importanza Il Consiglio Comunale può prevedere, mediante l'istituzione di appositi capitoli nel Bilancio di previsione contributi annuali nominativi.

Tali contributi non sottostanno a quanto previsto dai precedenti commi 5.1. e 5.2. e sono erogati dalla Giunta Comunale secondo le modalità di cui all'art.6.

5.4.

Il tipo e l'entità del contributo sono fissati dall'organo deliberante, tenendo conto dei criteri di cui all'art.3 e dei limiti di spesa consentiti dal Bilancio per i singoli settori di attività.

5.5.

La deliberazione può anche prevedere l'anticipazione di acconti, di norma non superiori ai due terzi del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'organizzazione e l'avvio dell'attività.

5.6.

Per contributi in natura (sale, palchi, transenne, coppe, ecc.) che non comportano assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere disposte dalla Giunta Comunale e/o dal Dirigente del Settore competente.

5.6.

Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale e deve sempre essere evidenziato nelle varie forme di pubblicità.

5.8.

Qualora il contributo superi l'importo di L.10 milioni e venga concesso per il miglioramento o la manutenzione di impianti

sportivi, beni artistici, culturali e ambientali o altre strutture di interesse collettivo, il rapporto col beneficiario dovrà essere disciplinato da apposita convenzione.

Art. 6 Rendiconto ed erogazione

6.1.

I contributi in denaro non possono essere erogati se non su apposita dichiarazione contenente un rendiconto completo delle entrate e delle spese, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente; la firma deve essere autenticata ai sensi della legge 4.1.1968, n.15, salvo che si tratti di Ente Pubblico.

6.2.

Il rendiconto deve essere corredato da fatture quietanzate o simili, anche in copia autenticata per un importo non inferiore a quello del contributo da erogare.

6.3.

Qualora il disavanzo risulti inferiore al contributo preventivamente deliberato, questo viene ridotto sino a concorrenza del disavanzo stesso.

6.4.

La dichiarazione deve altresì precisare il regime fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine di eventuali ritenute e il nominativo ed il codice fiscale della persona autorizzata a riscuotere.

6.5.

Nel caso di uso di sale o materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili ed i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti con apposito verbale.

Art. 7 Responsabilità

7.1.

Tutte le responsabilità inerenti alle attività che godono del contributo del Comune sono esclusivamente degli enti, delle associazioni, dei comitati e degli altri soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

7.2.

E', del pari, a carico del soggetto richiedente ogni altro onere diretto o indiretto che l'attività o manifestazione sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge, ivi compresi tutti i tributi comunali.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente provvedimento non si applica:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) per gli interventi nel settore scolastico educativo, per i quali costituisce quadro di riferimento il Piano annuale per il diritto allo studio approvato dall'Amministrazione Comunale in adempimento delle leggi regionali 2.4.1985 n.31 e 10.7.1986 N.26;
- c) per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- d) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
- e) in genere per tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da legge, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque altre specifiche normative.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali il presente provvedimento si applica in quanto non sia incompatibile con tale normativa.

Art. 9 Norma transitoria /

I contributi da erogare nell'esercizio 1993 possono essere corrisposti, sulla base dei presenti criteri e modalità, prescindendo dai provvedimenti di cui all'art.5.